

TAR Roma, Sezione I ter - Sentenza 08/05/2009 n. 5035  
d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1

Per pacifica giurisprudenza, la nomina dei componenti della Commissione di una gara d'appalto può essere sindacata solo qualora ricada su soggetti palesemente privi dei requisiti minimi necessari per svolgere l'incarico e non quando sia assicurato un adeguato livello di professionalità dei componenti; cfr. ex multis, T.a.r. Tar Sicilia, CT, II<sup>^</sup>, n.1331 del 2007; Tar Molise n.637 del 2007 e n.985 del 2005; Tar sardegna, n.156 del 2003. Anche in considerazione del favor che il Codice manifesta nei confronti di commissari funzionari interni alla stazione appaltante, l'art.84 comma 2 del Codice - che richiede (non alla Commissione unitariamente intesa, ma) ai commissari singolarmente considerati l'essere esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto - va interpretato secondo un criterio logico non potendosi pretendere il possesso, da parte di ogni membro, delle cognizioni tecnico scientifiche per valutare ogni aspetto, potenzialmente includibile nell'ambito di un progetto che richiede, primariamente, per il tema affrontato e trattato, cognizioni e conoscenze del tutto diverse. E ciò anche perché rimane sempre aperta la possibilità per la stazione appaltante di affiancare, all'uopo, la Commissione con uno o più esperti esterni con funzioni di consulenza e di assistenza professionale nel circoscritto settore in cui l'organo collegiale viene eventualmente a necessitare di supporto.